



L'estetica della luce

La disciplina illuminotecnica merita maggiore attenzione da parte del legislatore e degli ordini professionali


di Marco Loro

La luce, anche sotto il mero profilo cromatico, si caratterizza per un senso estetico non più legato all'antica concezione teorica della cultura classica, di estrazione meramente artistica o filosofica, bensì legato a realtà scientifiche, risultato di esperienze omologate sia dal mondo della ricerca che da quello dell'industria. Salvo particolari casi, gli im-

pianti di illuminazione hanno quindi un valore estetico frutto del connubio di saperi multidisciplinari. A tutti i professionisti di riferimento, dal progettista dell'*hardware* all'ideatore di sistemi illuminotecnici complessi, oggi viene richiesto equilibrio fra esigenze di mercato, moda e senso estetico, qualità funzionali, livelli tecnologici e peculiarità sociali e ambientali.



Oggi illuminare non vuole dire solo fare luce

La prestazione intellettuale legata alla progettazione illuminotecnica non si esaurisce con il mero dimensionamento degli impianti e delle parti di esso, con il posizionamento in sicurezza, e nemmeno con il calcolo dei lumen necessari a una corretta illuminazione funzionale.

L'assunto, si crede, potrebbe essere confutato laddove si portino come esempi alcune illuminazioni industriali o stradali, ma sicuramente trova pieno fondamento logico, prima che tecnico e giuridico, laddove l'ipotesi progettuale illuminotecnica debba tenere conto delle caratteristiche e particolarità del manufatto, della natura e composizione dei materiali raggiunti dalla luce, dei cromatismi e di precise aspettative estetiche, architettoniche ed emozionali.

A questo punto l'attento lettore potrebbe domandarsi perché si è introdotto l'ele-

mento giuridico e, più in generale, cosa giustifica, in punto di diritto, parlare di estetica della luce. È presto detto, il fondamento è dato dalla legge 2 marzo 1949 n. 143. È una normativa, se non tra le più conosciute, sicuramente tra le più apprezzate dagli ingegneri e dagli architetti. Trattasi del "Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto".

Il lato estetico, in detta normativa, trova posto e precipua disciplina laddove il legislatore, all'art. 14, ha riconosciuto in favore del professionista il diritto di richiedere un compenso tutt'altro che insignificante e determinato in ragione del solo "sforzo artistico". È così che alla categoria IE viene riconosciuta autonomia rilevanza economico-professionale all'aspetto estetico e/o artistico espresso attraverso la progettazione ed esecuzione di costruzioni.

- 1 Veduta notturna del Tevere, Roma
- 2 Gli Uffizi a Firenze





□3 Illuminazione del Campidoglio, Roma
 □4 Area archeologica di Paestum

Nulla, invece, detta tariffa dispone per tutte quelle attività artistiche o comunque di elevato valore estetico che vengono realizzate mediante la progettazione ed esecuzione di impianti illuminotecnici. Detta tariffa prende infatti in considerazione solo l'impianto elettrico, ovvero solo e meramente tutta quell'attività progettuale ed esecutiva che dalla rete arriva alla sorgente. Detta tariffa non prende in alcuna considerazione ciò che avviene dopo, dalla sorgente in poi, dimenticandosi che l'arte di disegnare con la luce inizia proprio dove finisce il cavo.

L'amezza di tutti coloro che con la luce realizzano vere e proprie opere d'arte, ovvero soddisfano molteplici quanto complesse aspettative estetiche, non è legata solo ad aspetti di natura concettuale o psicologica, non risiede nella semplice constatazione che il legislatore non considera detta attività alla stregua di quella di altri.

Il disappunto trova ragione anche in punto economico, e basterà un esempio per chiarire e consapevolizzare il lettore sulla portata e sugli effetti dell'operata legislativa sperequazione.

Consideriamo un'ipotesi di progettazione di un'opera di edilizia pubblica del valore di 500.000 euro.

In questo caso il professionista potrebbe attribuire l'intero valore come riferibile alla sola sfera funzionale, ovvero attribuire una parte di detto valore alla sfera funzionale e una alla sfera estetica.

Ove il professionista riferisse l'intero valore dell'opera alla sola sfera funzionale, in forza dell'applicazione della categoria **Ic** della tariffa di cui alla legge n. 143/49 citata, come aggiornata mediante decreti ministeriali, egli avrebbe diritto al pagamento di un onorario pari a 26.480,90 euro complessivi. Ove detto professionista, al contrario, rite-

nesse dover attribuire alla sfera funzionale 350.000 euro e alla sfera estetica 150.000 euro in forza dell'applicazione della categoria **Ic**, avrebbe diritto al pagamento di 20.247,34 euro e in forza dell'applicazione della categoria **Ie** avrebbe diritto al pagamento di ulteriori 24.051,96 euro. In questo secondo caso, quindi, il professionista si vedrebbe legittimato a richiedere il complessivo importo di 40.480,45 euro contro l'importo di 26.480,90 euro e ciò a parità di valore dell'opera.

È di tutta evidenza l'importanza economica del valore estetico, valore il quale, ove potesse riferirsi anche agli impianti di illuminazione, comporterebbe, sulla stessa identica base dei meccanismi tabellari e dei coefficienti di cui alla legge n. 143/49, un aumento e non una diminuzione degli effetti economici positivi sopra evidenziati.

A parità di valore dell'opera il professionista, in ipotesi di applicazione della sola categoria IIIc avrebbe diritto al pagamento di complessivi 31.310,60 euro, ma ove potesse anch'egli scindere come sopra ipotizzato, in relazione a 350.000 euro potrebbe richiedere il pagamento di 20.233,11 euro per la categoria IIIc e in relazione a 150.000 euro potrebbe richiedere il pagamento di ulteriori 24.051,96 euro per la categoria IE, così in totale 44.285,07 euro.

Il perdurare di una simile situazione, senza che intervenga il legislatore o anche solo l'ordine professionale, si concretizza in una palese violazione dei principi stabiliti dalla stessa legge di riferimento.

L'art. 5, ultimo comma, della legge n. 143/49, infatti, stabilisce che nella determinazione dell'onorario debba aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

Per quanto sopra dedotto, però, tale precetto è disatteso e nessuna legittima quanto idonea considerazione è garantita in seno alla tariffa in favore di coloro che si occupano di illuminotecnica e ancor più di impianti di illuminazione artistica.

La legge n. 143/49 non tiene conto del contributo che, tanto in campo pubblico

quanto in campo privato, viene offerto in tutti i casi di applicazione della disciplina illuminotecnica da detti professionisti, grazie alla loro esperienza e competenza specifica, e ciò anche quando gli stessi non appartengano a particolari e/o uniche realtà quali sono quelle connesse agli istituti di ricerca e ai dipartimenti universitari che operano in questo settore.

In modo del tutto illogico il legislatore ancora oggi pone sullo stesso identico piano chi progetta un impianto telefonico e chi progetta un impianto illuminotecnico.

Così disciplinato dalla legge n. 143/49 il corrispettivo dei suddetti professionisti appare a tutti in violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 36, il quale impone che il lavoro sia retribuito proporzionalmente alla sua qualità, oltre che quantità. Nella fattispecie nessuna retribuzione proporzionale è garantita, e ciò ai danni dei "professionisti dell'illuminotecnica".

Ma se ciò non è in generale giustificabile, con riferimento all'operato del solo legislatore è comprensibile, attesa la complessità e vastità dei settori e delle singole realtà sociali di cui il medesimo si

occupa. Meno comprensibile, invece, è certa inerzia manifestata dagli ordini professionali di riferimento, sia a livello locale che nazionale.

Si è comunque fiduciosi sul fatto che, detti ordini, quanto prima si mobiliteranno per far conseguire ai propri iscritti il legittimo riconoscimento legislativo di cui in narrativa, nel mentre dell'attesa di un fattivo riscontro parlamentare potendo essi stessi eliminare ogni disparità di trattamento e sperequazione attraverso l'esercizio dei propri poteri di intervento, così come è già stato fatto in alcune occasioni attraverso l'emanazione di circolari esplicative o dispositive che hanno previsto l'applicazione di una determinata categoria e classe tariffaria in ragione della peculiarità delle opere di arredo urbano per la cui realizzazione avevano espresso la propria professionalità i rispettivi iscritti. Non si lasci quindi alla sola sensibilità della committenza ogni decisione in ordine al valore estetico della luce.

- 5 Duomo di Santa Maria del Fiore, Firenze
- 6 Piazza del Plebiscito, Napoli
- 7 Palazzo Grassi, Venezia

5

